



36643/16

43

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

UDIENZA CAMERA DI
CONSIGLIO
DEL 01/06/2016

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARTURO CORTESE
Dott. ANTONELLA PATRIZIA MAZZEI
Dott. FILIPPO CASA
Dott. LUIGI FABRIZIO MANCUSO
Dott. GIACOMO ROCCHI

- Presidente - SENTENZA
N. 1926/2016
- Consigliere -
- Consigliere - REGISTRO GENERALE
N. 13626/2015
- Rel. Consigliere -
- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

ZOTTOLA ARMANDO N. IL 01/06/1950

avverso la sentenza n. 71/2014 TRIBUNALE di CASSINO, del
08/01/2015

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI FABRIZIO
MANCUSO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Udit i difensor Avv.;

Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. Paolo Canevelli, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 8 gennaio 2015, il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza presentata nell'interesse di Armando Zottola per ottenere l'applicazione della disciplina della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in ordine ai reati giudicati con cinque sentenze di condanna emesse nei suoi confronti e divenute irrevocabili.

3. Gli avvocati Vincenzo Macari e Gianrico Ranaldi, difensori di Armando Zottola, hanno proposto ricorso per cassazione depositato il 10 febbraio 2015, affidato a unico motivo suddiviso in due profili, richiamando l'art. 606, comma 1 lett. b) e lett. e), cod. proc. pen. e deducendo manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato e conseguente ad erronea applicazione della legge penale. Il giudice dell'esecuzione ha eluso, mediante un ragionamento *contra tenorem rationis* - anche perché intrinsecamente contraddittorio - i canoni alla cui stregua avrebbe dovuto ricostruire ora per allora il medesimo disegno criminoso emergente tra più reati commessi ed accertati all'esito di molteplici processi singoli. Inoltre, il giudice dell'esecuzione ha applicato in contraddizione il medesimo principio ricostruttivo, tanto da aver reso una prestazione giurisdizionale eterodossa.

3.1. In particolare, si nota nel ricorso, sotto il primo profilo, richiamando la giurisprudenza di legittimità, che il giudice dell'esecuzione deve scrutinare la questione relativa al riconoscimento del medesimo disegno criminoso tenendo in debito conto una pluralità di indici sintomatici, cioè rivelatori dell'ideazione della determinazione volitiva unitaria, quali la prossimità temporale della commissione dei reati, l'omogeneità delle condotte sotto il profilo oggettivo, le circostanze concrete di tempo e di luogo dell'azione, il bene giuridico leso, le finalità perseguite, le attitudini programmate di vita, fermo restando che non è necessario rintracciare la compresenza di tutti questi elementi, potendo

Macari

assumere valore significativo anche la presenza di uno o più di essi. Ciò posto, non è dato comprendere, poiché sintesi di un ragionamento illogico, la ragione per cui il giudice dell'esecuzione, con riferimento ai reati di cui alle sentenze indicate ai numeri 3, 4 e 5 dell'istanza, abbia rigettato la richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato. Se non è ravvisabile unicità del disegno criminoso tra i fatti-reato oggetto di tali sentenze sopra indicate, perché essi sarebbero frutto, secondo l'ordinanza, di singole volizioni in ragione di scelte ed opportunità di delinquere di volta in volta presentatesi e che lo Zottola non avrebbe esitato a cogliere, allora è chiaro che il giudice dell'esecuzione non ha considerato le circostanze di fatto desumibili dalle sentenze passate in giudicato e dagli elementi di conoscenza acquisiti, dimostrativi del medesimo disegno criminoso.

3.2. Sotto il secondo profilo, si nota nel ricorso che il giudice dell'esecuzione ha negato l'applicazione dell'istituto della continuazione, con riferimento ai reati di cui alle sentenze indicate ai numeri 1, 2 dell'istanza, sul presupposto che essi abbiano per oggetto fatti completamente diversi, commessi in tempi distanti fra loro. Il giudice dell'esecuzione ha così utilizzato i medesimi canoni di valutazione in modo contraddittorio, poiché aveva affermato, con riferimento ai reati di cui alle sentenze indicate ai numeri 3, 4 e 5 dell'istanza, che essi, pur se aventi ad oggetto fatti analoghi commessi contestualmente, non possono essere considerati realizzati in esecuzione del medesimo disegno criminoso.

4. I difensori di Armando Zottola hanno presentato memoria difensiva depositata il 17 maggio 2016, nella quale hanno ribadito e illustrato ulteriormente gli argomenti posti a sostegno del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in tema di applicazione della continuazione, l'identità del disegno criminoso, che caratterizza l'istituto disciplinato dall'art. 81, comma secondo, cod. pen., postula che l'agente si sia previamente rappresentato e abbia unitariamente deliberato una serie di condotte criminose e non si identifica con il programma di vita delinquenziale del reo, che esprime, invece, l'opzione del reo a favore della commissione di un numero non predeterminato di reati, i quali, seppure dello stesso tipo, non sono identificabili *a priori* nelle loro principali coordinate, rivelando una generale

Genova

propensione alla devianza che si concretizza, di volta in volta, in relazione alle varie occasioni ed opportunità esistenziali (Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016 - dep. 18/04/2016, P.M. in proc. Eloumari, Rv. 266615).

L'identità del disegno criminoso è apprezzabile sulla base degli elementi costituiti dalla distanza cronologica tra i fatti, dalle modalità della condotta, dalla tipologia dei reati, dal bene tutelato, dalla omogeneità delle violazioni, dalla causale, dalle condizioni di tempo e di luogo, essendo a tal fine sufficiente la sola constatazione di alcuni soltanto di essi, purché significativi (Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012 - dep. 12/03/2013, Daniele, Rv. 255156).

In tema di continuazione, l'analogia dei singoli reati, l'unitarietà del contesto, l'identità della spinta a delinquere e la brevità del lasso temporale che separa i diversi episodi, singolarmente considerate, non costituiscono indizi necessari di una programmazione e deliberazione unitaria, e, però, ciascuno di questi fattori, aggiunto ad un altro, incrementa la possibilità dell'accertamento dell'esistenza di un medesimo disegno criminoso, in proporzione logica corrispondente all'aumento delle circostanze indiziarie favorevoli (Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010 - dep. 07/04/2010, Bonasera, Rv. 246838; Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008 - dep. 02/12/2008, Lombardo, Rv. 242098).

La valutazione in ordine alla sussistenza, in relazione alle concrete fattispecie, dell'unicità del disegno criminoso è compito del giudice di merito, la cui decisione sul punto, se congruamente motivata, non è sindacabile in Sede di legittimità (Sez. 4, n. 10366 del 28/05/1990 - dep. 16/07/1990, Paoletti, Rv. 184908).

L'indagine che si impone alla riflessione del giudice chiamato a delibare un'istanza di applicazione della disciplina della continuazione deve concentrarsi su tre essenziali problemi: dapprima, verificare la credibilità intrinseca, sotto i profili della logica e della congruità, dell'asserita esistenza di un unico, originario programma delittuoso; indi, analizzare i singoli comportamenti incriminati per individuare le particolari, specifiche finalità che appaiono perseguite dall'agente; infine, verificare se detti comportamenti criminosi, per le loro particolari modalità, per le circostanze in cui si sono manifestati, per lo spirito che li ha informati, per le finalità che li ha contraddistinti, possano considerarsi, valutata anche la natura dei beni aggrediti, come l'esecuzione, diluita nel tempo, del prospettato, originario unico disegno criminoso (Sez. 1, n. 1721 del 22/04/1992 - dep. 25/06/1992, Curcio, Rv. 190807)

Perump

3. Sulla base dei richiamati principi, deve notarsi che la motivazione del provvedimento impugnato non è congrua e non consente di affermare che siano stati rispettati i suddetti principi, limitatamente ai reati in esso indicati ai numeri 3, 4 e 5, rispettivamente consistenti in: violazione di sigilli e sottrazione di beni sottoposti a sequestro, commessi il 6 giugno 2003 (sentenza del Tribunale di Cassino in data 11 luglio 2005); bancarotta fraudolenta, commessa fino al 23 luglio 2003 (sentenza della Corte di appello di Roma in data 15 novembre 2012); bancarotta fraudolenta, commessa fino al 29 gennaio 2003 (sentenza del Tribunale di Cassino in data 20 maggio 2008).

Il giudice dell'esecuzione, infatti, ha reso motivazione non adeguata in proposito, perché, dopo aver esposto rilievi generici circa la limitata rilevanza dell'omogeneità delle violazioni e della permanenza di un certo proposito criminoso, ha affermato, senza esporre adeguati argomenti legati a specifici dati, l'insussistenza dei presupposti per l'accoglimento dell'istanza, notando l'insufficienza della circostanza che Armando Zottola gestiva più società e commetteva illeciti nell'una o nell'altra. Il giudice dell'esecuzione ha ommesso di analizzare compiutamente - per affermarla o escluderla - la rilevanza sintomatica di taluni elementi, quali le modalità operative dei vari reati, il loro contesto spaziale, il coinvolgimento delle medesime persone in certi fatti. E, in mancanza dei necessari approfondimenti, risulta apodittica l'asserzione dell'ordinanza secondo la quale i singoli atti di spoliazione *«appaiono senz'altro frutto di singole violazioni, in ragione di scelte ed opportunità di delinquere di volta in volta presentatesi, che lo Zottola non ha esitato a cogliere»*.

A diverse conclusioni deve pervenirsi con riguardo alla esclusione del medesimo disegno criminoso in relazione ai reati indicati nell'ordinanza ai numeri 1 e 2, rispettivamente consistenti in: ricettazione commessa il 5 novembre 1992 (sentenza del Tribunale di Latina in data 14 giugno 2002); bancarotta fraudolenta e incendio commessi l'una il 10 marzo 1995 e l'altro fra il 16 e il 17 novembre 1995 (sentenza del Tribunale di Cassino in data 15 dicembre 2003). In ordine a tali reati, infatti, oltre a mancare contiguità temporale ed omogeneità di condotte, la difesa non ha rappresentato specifici elementi dai quali possa ricavarsi che siano stati commessi in attuazione di unico disegno criminoso.

Genova

3. Per le ragioni esposte, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio per nuovo esame al giudice dell'esecuzione, limitatamente al diniego della continuazione con riferimento ai reati di cui alle sentenze indicate ai numeri 3, 4 e 5 del detto provvedimento.

P. Q. M.

Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alle sentenze di cui ai numeri 3, 4 e 5 del detto provvedimento e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Cassino.

Così deciso in Roma il giorno 1 giugno 2016.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

Luigi Federico Taurino

IL PRESIDENTE

[Signature]

